

**Bruxelles, 15 aprile 2025
(OR. en)**

7753/25

**DUAL USE 14
CFSP/PESC 527**

RISULTATI DEI LAVORI

| | |
|---------------|---|
| Origine: | Segretariato generale del Consiglio |
| Destinatario: | Delegazioni |
| Oggetto: | Allegato della raccomandazione della Commissione sul coordinamento degli elenchi nazionali di controllo |

Si allega per le delegazioni l'allegato della raccomandazione della Commissione sul coordinamento degli elenchi nazionali di controllo, approvato dal Consiglio "Affari esteri" il 14 aprile 2025.

**Allegato della raccomandazione della Commissione
sul coordinamento degli elenchi nazionali di controllo**

FORMULAZIONE DEGLI ELENCHI NAZIONALI DI CONTROLLO

1. In linea con l'approccio ai controlli delle esportazioni di prodotti a duplice uso di cui all'allegato I del regolamento, gli elenchi nazionali di controllo dovrebbero, ove opportuno e pertinente, essere basati su valutazioni nazionali del rischio e parametri tecnici oggettivi simili a quelli degli elenchi di controllo previsti dai regimi multilaterali di controllo delle esportazioni, comprese, se del caso, le note tecniche, e dovrebbero essere strutturati in voci identificate individualmente con un codice di controllo alfanumerico. Ove pertinente e su base volontaria, gli elenchi nazionali di controllo dovrebbero rispecchiare l'ambito di applicazione dei controlli previsto nei regimi multilaterali di controllo delle esportazioni.

QUADRO DI COORDINAMENTO

2. Gli Stati membri che prevedono di adottare un elenco nazionale di controllo dovrebbero informare su base volontaria gli altri Stati membri e la Commissione in merito ai rischi individuati e ai controlli nazionali in corso di esame per far fronte a tali rischi.
3. Se disponibili, e su base volontaria, dette informazioni potrebbero includere elementi quali:
 - (a) l'ambito di applicazione previsto;
 - (b) l'impatto dell'elenco nazionale di controllo in esame sugli operatori economici dell'UE;
 - (c) altre informazioni utili per l'elaborazione dell'elenco nazionale di controllo.
4. Gli Stati membri che individuano rischi identici o simili e che intendono controllare prodotti simili dovrebbero coordinarsi tra loro su base volontaria durante l'elaborazione dei rispettivi elenchi nazionali di controllo.
5. Gli Stati membri impegnati nell'elaborazione di elenchi nazionali di controllo dovrebbero fornire su base volontaria aggiornamenti periodici agli altri Stati membri e alla Commissione in merito ai progressi compiuti verso il completamento di queste misure.
6. Gli Stati membri che intendono adottare un elenco nazionale di controllo dovrebbero trasmettere su base volontaria alla Commissione e agli altri Stati membri un progetto scritto dell'elenco di controllo nazionale prima della sua adozione.
7. La Commissione e gli altri Stati membri possono formulare osservazioni e indirizzarle allo Stato membro che intende adottare un elenco nazionale di controllo.
8. Qualora riceva osservazioni da altri Stati membri o dalla Commissione, lo Stato membro che intende adottare un elenco nazionale di controllo dovrebbe tenerne conto, fatto salvo il suo diritto di adottare elenchi nazionali di controllo conformemente agli obblighi procedurali stabiliti nella propria legislazione nazionale.

9. Gli Stati membri che si coordinano tra loro durante l'elaborazione dei rispettivi elenchi nazionali di controllo dovrebbero, ove possibile tenuto conto degli obblighi procedurali stabiliti nella legislazione nazionale, mirare a adottarli e contestualmente notificarli come previsto all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento.
10. Dopo l'adozione degli elenchi nazionali di controllo gli Stati membri dovrebbero scambiarsi informazioni su base volontaria in merito all'effettiva attuazione dei controlli previsti da tali elenchi e di qualsiasi misura adottata a norma dell'articolo 10 del regolamento.
11. La Commissione dovrebbe agevolare tale scambio di informazioni, anche mettendo a disposizione mezzi di comunicazione sicuri.

MEZZI DI COMUNICAZIONE

12. Lo scambio di informazioni scritte a vantaggio di tutti gli Stati membri e della Commissione dovrebbe avvenire attraverso il sistema elettronico di cui all'articolo 23, paragrafo 6, del regolamento.
13. Gli Stati membri dovrebbero, su base volontaria, fornire agli altri Stati membri e alla Commissione informazioni sui progressi compiuti in relazione ai rispettivi elenchi nazionali di controllo.
14. Su richiesta dello Stato membro che intende adottare un elenco nazionale di controllo, il gruppo di lavoro sui prodotti a duplice uso (o un altro organo preparatorio competente del Consiglio) può proporre di discutere un progetto specifico di elenco nazionale di controllo. In considerazione della natura delle informazioni da scambiare e del formato richiesto dallo Stato membro che intende adottare un elenco nazionale di controllo, la Commissione e gli Stati membri possono scambiarsi informazioni in seno al gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso istituito a norma dell'articolo 24 del regolamento o in un altro consesso adeguato.
15. Il gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso ed eventualmente altri consessi adottano le misure necessarie per garantire la riservatezza delle discussioni e delle informazioni scambiate.